



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Enrico Mattei"**

*Istituto Professionale- Istituto Tecnico Economico*  
*Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico*

Via P. Boiardi, 5 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) - Tel. 0523/942018 - 0523/983324  
 Fax 0523/981404

C.F. 81002420339 - e-mail: [mattei@istitutomattei.com](mailto:mattei@istitutomattei.com) - sito internet: <http://www.istitutomattei.com>

Prot.n. 1559/024

**CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E  
 ORIENTAMENTO  
 TRA**

1) Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Enrico Mattei" via Boiardi, 5 - 29017 Fiorenzuola d'Arda, C.F. 81002420339 d'ora in poi denominato Ente Promotore, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Mauro Monti nato a Milano il 02/05/1954

**E**

2) La ditta/Società/Studio Professionale/Ente Pubblico \_\_\_\_\_ COMUNE di Castell'Arquato \_\_\_\_\_

con sede legale in \_Castell'Arquato -P.za Municipio, 3\_\_\_\_\_ c.f. \_00230250334\_\_\_\_\_

rappresentato da \_\_\_\_\_ e di seguito denominato Ente Ospitante

3) I Sig. \_\_CARINI Camilla cl.4^A ITC - INZANI Giulia cl. 3^BE - SCHIAVINI Arianna cl. 3^AL - ZOLA Alessandro cl. 3^BE\_\_\_ allievi dell'Istituto "E. Mattei" di seguito denominati "Studenti", rappresentati in caso di minore età da un genitore.

**premesse che:**

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18. comma 1, lettera a) della legge 24.06.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n.1859;
- Il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio formativo e di orientamento, su proposta del soggetto promotore, entro i limiti previsti dall'art. 1 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 ed in numero compatibile con le dimensioni e le caratteristiche delle stesse strutture.

## Art. 2

Il programma di tirocinio formativo e di orientamento concordato tra soggetto ospitante con il soggetto promotore ha come oggetto l'acquisizione pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive, al fine di contribuire alla crescita formativa e professionale dell'allievo.

## Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il soggetto ospitante è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà, nonché da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo.

Per lo studente, inserito in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor aziendale;
- il nominativo del tutor del soggetto promotore;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

## Art. 4

Gli allievi minorenni oppure soggetti a tutela o a curatela svolgono il tirocinio con autorizzazione scritta, rilasciata rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore. Tale autorizzazione costituisce parte integrante di questa convenzione.

## Art. 5

Ai sensi dell'art. 18 della legge 26.06.1997, n. 196, il soggetto ospitante accoglie presso le sue strutture i tirocinanti segnalati dal soggetto promotore ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

In caso si presentassero motivi ostativi alla presenza del tirocinante presso le strutture dell'ospitante lo stesso ne darà immediata comunicazione al soggetto promotore che, in ogni caso, inviterà lo studente ad astenersi dal frequentare dette strutture.

## Art. 6

L'ospitante si impegna a garantire allo studente le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e nel contempo dichiara che nella sede di lavoro è osservato il rispetto delle norme antinfortunistiche.

## Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale;

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzione temporanee del tirocinio, previo accordo tra lo studente e il soggetto ospitante con il consenso del tutor del soggetto promotore, oppure inizio e fine tirocinio posticipati o anticipati.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa dello studente oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dal già citato art. 7 del Decreto Interministeriale n. 142/1998.

#### Art. 8

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### Art. 9

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle proprie rappresentanze sindacali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 10

La durata del tirocinio è di quattro o sette settimane. Nel caso di tirocinio di sette settimane il soggetto ospitante corrisponderà allo studente un rimborso spese forfettario di € 340,00

#### Art. 11

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati, a seguito preventiva autorizzazione, a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Art. 13

In caso di studente minorenni la presente Convenzione è sottoscritta dal genitore anche per autorizzazione alla partecipazione del figlio all'attività di tirocinio.

Fiorenzuola d'Arda, 10/05/2013



Per il soggetto promotore

Dirigente Scolastico

Prof. Mauro Monti

Lo studente e il genitore in caso di alunno minorenni

(firma) .....

Per il soggetto ospitante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Massimo Ampollini

La presente Convenzione si compone di numero 4 progetti di Tirocinio, identificati come allegato A, che ne sono parte integrante